

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue

Articolo unico

Il Nostro Ministro d'istruzione pubblica è autorizzato a presentare nuovamente al Parlamento il progetto di legge riguardante vari ordinamenti per le Università di Cagliari e di Sassari, come fu adottato dal Senato del Regno nella tornata del 6 Settembre 1849, a svolgerne i motivi, ed a sostenerne la discussione.

Dato a Torino il 28. gennaio 1850.

Vittorio Emanuele

Manueli ecc.

I sottoscritti raccomandano
scaldamente la loro giusta
causa)

Illmo. Sig. Illustre Presidente
del Consiglio Sup. di Pubblica Istruzione

La proposta della nuova legge diretta a
migliorare in Sardegna gli Studi legali,
senza tuttavia ingiuriare una
generale sorpresa per l'abolito abbandono
in che prima si lasciò sulle tre altre
parti dell'insularmente pubblico, un
senso profondo di dolore e della loro
ragione dei Professori della
facoltà, per l'inevitabile dispendio in
cui erano a cadere essi non meno
che i differenti Studi per di cui si ripete
arrivando a consigli finora indispensabili
adoperati

Officiali in primo luogo alla loro
coltivazione in presenza ancora
degli Studi legali, ed il minor favore

mettolo, per le scienze naturali, matematiche, e ragionate, come pure il trattamento migliore proposto per i Professori di Diritto e di Similitane, conosciuti tra i scriggi e le ricompense dei Professori anche i più meritate, della meritata scienza, con i scriggi non ancor prestanti dai novelli titolari delle cattedre, e a' cingenti nella facoltà legale, ai quali non pertanto vedesi riservato un trattamento migliore.

Devo ancora della più seria considerazione, e che sembra sfuggito nella disamina della nuova legge, — e motivasi l'oggetto dell'attuale loro stipendio, il quale, siccome rifera al Reale D.º 1800, si chiarisce abbastanza come il medesimo sia insufficiente, ed dovrebbe sostentamento di un solo individuo, anche quando vi si aggiungano tutte l'annuitate e ogni emolumento proprio; le quali, mentre per i Professori di legge dalle L.º 352. si intende per l'ordinario alle L.º 252. sommano appena dalle tredici alle venti lire per i Professori della classe di filosofia.

Il progetto dei lumi finca suppone vanito ogni pregiudizio circa la preminenza di alcune scienze sulle altre,

di maggiori riguardi dovuti ai professori
delle une più che ai professori delle altre.
Ma una nuova legge ora la sanguina
col fatto, e ubbidiamo meritoriamente il
trattamento esistente i Professori di
Studi accademici imperiali, e non più
conformi ai bisogni del tempo, non
però quelli che si adoperano a gara,
sotto l'insegnamento, in quanto è loro
possibile, sia in perfetta armonia coi
veri principj delle scienze liberali.

Qualunque sia veritate il valore
assoluto dei Professori delle varie
scienze naturali siano esse fisiche, e
razionali, in virtù della nuova legge
quanto sempre è creata ributarli inferiori
al valore degli altri, e inferiore a se stesso,
da non poterli accettare, ne per ingratitudine
che a molti di loro rindia incipari il
lungo soggiorno nei vari Stati e il
continente, onde essere instruita nei
vari spaziali, per quali disfellavano
i viaggi nelle Università di quest'Isola,
ne parte maggiori fatiche, e dispendio,
che si è sempre incontrare perche le singole
scienze siano da chi insegnate in perfetta
armonia coi loro veri principj, non
amora senza il bisogno e un potente
stimolo quale è la lubrica del

conseguimento d'onori e di lucro è... e che
per le quali si sa essere ai medesimi
precluda affatto ogni via.

Ed è quindi a spiegare che i titoli di
benemerenza i più incontestabili, i quali
fontano d'appertutto onorificenze e lucri,
nelle varie Università truttino in esse
dimenticanza e disprezzo, giustie i
Professori in questione, per ciò appunto
debbono avere il numerario di vedersi
postposti, perchè ad essi è dovuto se le
sicure che intagliano sono in armonia
col loro vero primizio, e plausibilissimo
sospensione al bisogno dei tempi. E
infatti argomenta di primizia per
gli uni, e d' inferiorità per gli altri sono
di tal forza e di tanto peso nell'
opinione pubblica che qualunque
promessa la più disingnata d'un
miglior avvenire, anzite distruggerli,
non potrà mai menomamente
invalidarli, perchè la pubblica opinione
numera e non presta i riguardi e le
considerazioni che si accordano agli usi
e consuetudine degli altri.

Ed non pertanto troppo arde il
riflesso che non spande per conto alcune
inferiori ai vantaggi occoranti dal loro
raggiamento della cosa pubblica, quelli che
ca

La società ritrae dalla beneficenza apparenza
delle scienze fisiche, matematiche & naturali
alle varie sorgenti della prosperità degli
Stati, era pur troppo nell'interesse della
cola pubblica il doverne promuovere
sempre più lo studio e incoraggiare
i cultori. Altronde rimarrà sempre
un problema a risolvere il buon
raggiungimento dei pubblici affari, ove
manchi il lubrifico dei lumi delle
universale scienze, come rimarrà
sempre una vana lusinga lo sperare
che sorgano abili amministratori, e
degni rappresentanti al parlamento
nazionale, se, oltre all'essere questi
affatto digiuni di questi lumi, non
abbiano prima il pensiero conveniente
educale, e la ragione ed il cuore non
siano in essi quanto è d'uopo informati
ai più sani principj della vera morale.

E le annuate recitazioni di
maggior peso apparivano, e anche lo
stesso istituto dell'istruzione pubblica,
dopo averlo esposto alla camera
dei Lunatori come nell'amministrare
la Sardegna si sospendeva una via
opposta a quella che doveva seguirsi
onde allivare l'agricoltura e il
commercio, siccome primarie basi della

proprietà degli Stati, e che non era
indivisi i doveri era procurare a
rimuoverli. E' in verità non sarebbe
utile, ed è come l'agricoltura e il
commercio possono attivarsi e fiorire,
dove o migliori metodi o migliori
strumenti non siano forniti alla prima,
né più abbondanti e migliori prodotti
naturali e industriali non danno
alimento al secondo, e dove le strade,
quali necessari veicoli, non mettano
a' tutto gli uomini e le merci; o
dove, in altri termini si prospinga e si
esprima lo studio delle scienze naturali,
matematiche e fisiche, che solo s'istruiscono
come raggiungere questo imperabilissimo
fine. (che se in tempi d'ignoranza e di
barbarie il solo dubitare di queste verità
potea sembrare s'insolenza, il volere contrastare
alla verità vera del secolo di cui sono,
anziché di mostrare una convinzione dell'
avviso, sembra essere in voce la più summa
espressione di un volere assoluto.

Di sopra è quindi adoperarsi perché
d'una volta sparisca perfino l'idea di
qualunque odiosa preferenza, la quale
si caratterizza ancora più umiliante e
ingiuriosa se direttamente o indirettamente
il decoro e gli interessi di lui si tocca

proprio, come direttamente feriva il
duero dei Professori della Classe filosofica
il trattamento di 1500. lire non ha quasi
avvicinato ai maestri e umanità e di
rettorina nelle pubbliche scuole di Santa
Teresa, mentre ai medicini lasciavasi
quello di 1150. lire, e direttamente
ferisce i loro interessi la preferenza che
dalla nuova legge si accorda agli
studj del Diritto senza badare, che, oltre
alle esatte ragioni, le scienze naturali
e fisiche non costituiscono professioni
speciali, la di cui pratica, ed il cui privato
esercizio, sopra fruitare ai professori
delle medesime, mentre l'esercizio pratico
della scienza legale offre all'opposto ai
professori di legge una risorsa sicura,
e tale colla ancora considerabile.

È ciò pur rispetto alle scienze e all'
ingiuria gravissima che si propone fare
ai Professori di arte. Su ordine poi ai
mezzi di quali la legge mostrava provveder
onde migliorare gli studj legali, non
dubbio fortissimo sorgeva spontaneo,
quello cioè di dire, se in buona morale
si possa dir l'uito lo spogliare alcuno
per vestire gli altri, o lo attingere tutti
gli studenti senza distinzione di classe a
dover pagare un diritto d'iscrizione, non

già per vantaggio della rispettiva ricchezza,
mi insino di essi si propone applicarsi
ma per vantaggio estendere a una sola
classe? L'idea è che appariva molto
più contentano ad ogni principio di
equità e di giustizia il rimarli per
ora l'intero prodotto dell'annuale dritto
in proporzione eguale per tutti i —
Professori delle singole classi?

Questa misura che è affatto contraria
all'odiosa proposta di distribuire con
superanza gli uni, e di rinunciare agli
altri produrrà senza dubbio l'effetto di
non vedersi deserti, o non frequentati
se non se da quelli i corsi delle scienze
proposte e ospite d'anatomia: e —
rimovendo il pericolo di un non lontano
ritorno all'antica barbarie risparmiereà
una volta una meritata ai Professori delle
medicine, e sanzionerà col fatto quella
egualianza di dritti, che in forza della
legge può equamente vantare.

Finì a che adunque l'erario —
accademico non si trovi in grado di
sopperire alle spese occorriute per una
generale riforma di studi, e finì a che
le varie proposte del Consiglio Universitario
di pagliari non si rinchiudano opportune
e annullabili, ogni ragione di prudenza

consigliarà sempre a non fomentarle
querele e disquisi che terrebbero dietro all'
esecuzione dell'articolo proposta di —
largheggiare cogli uni, non però cogli
altri.

È quindi non è questione soltanto di
interesse personale, ma è questione —
d'interesse e di onore delle scienze
medicane, non è lecito il dissimulare, come
non è ben sperabile se ciò per giudizio
del relatore della nuova legge nati da
camera dei levatori che le finanze dello
Stato possono mai far fronte all'enorme
dispendio che si dovrà richiedere onde
promuovere nelle varie Università il
maggior incremento dei differenti studi,
non sia pure a sperarsi che la condizione
degli studj medicini, e la sorte di quelli
che vi sono addetti possa migliorare?
giannucci?

In tale stato di cose non altro mezzo
sarebbe più accorto a tentare
lo stato delle scienze mediche, come
quello proposto dal precedente consiglio, di
applicarsi cioè all'erario nazionale
alcune pingui prebende, senza che ad
una tale misura non manchi di
opporgli la questione che verte intorno
all'abolizione di quelle o delle relative

deime).

È probabile tutto aumentare dei redditi che
formarono sempre, e tuttora formano
il bilancio annuo, si ha dal prodotto
effettivo dei frutti e animali delle varie
prebende che vi sono appaltate, e siccome
nel caso probabile dell'abolizione di esse,
non vi è punto a temere che perciò
manchino i redditi, o i mezzi onde
formare il bilancio, giacchè è naturale
che abbia in cambio a procurarsi un
imposta qualunque sulle derrate o sui
fondi, il di cui prodotto per una somma
pari alle sopprese deime si dovrà versare
dal pubblico erario nella cassa annuaria,
un'operazione eguale potendo aver
luogo per quelle altre prebende per di
cui mezzo si propone impinguare l'
erario annuaria, nulla può impedire
che i frutti di queste siano percipiuti come
per deime finchè queste sussistono, e
che sia percipiuta sotto altro nome quella
porzione d'imposta che si crederà
surgersi dopo abolite le deime.

In conseguenza degli esposti riflessi i
sott. confidenti nel Senno profondo e sulla
sperimentata utilità del sig. Allimbro
Presidente del Consiglio Superiore di Pubblica
Istruzione si fanno a comandare.

1.^o Simultanea riduzione di tutti gli stipendi e
simultaneo miglioramento di tutte le
tutte le cattedre.

2.^o L'età di trattamento nei titoli re-
lativi ad annuncio progressivo del medesimo
va conseguirsi, come in tutti i rami di
pubblico servizio, in ragione soltanto dell'
anzianità di servizio.

3.^o Adozione di mezzi proposti dal
consiglio Universitario di tagliare per
migliorare lo stato del bilancio accademico.

4.^o Riparazione sin'ora dei nuovi stipendi e
del loro aumento progressivo in relazione
all'anzianità di servizio, anche quando
l'erario accademico al presente non sia
in grado di poterli corrispondere, e in
quest'ultimo caso = Equale riparto dell'
intero provento del dritto d'iscrizione
fra tutti i professori delle singole classi.
La giustizia della presente petizione
fa conchiudere ai sottoscritti la più fondata
speranza che dopo invenzione il favore dell'
ottimo loro comitato e intelligente -
all'illustre Preside del consiglio Superiore
di Pubblica Istruzione.

L. Ornesi Prof. di Geodesia

Meloni Baille Prof. di Fisica
Cugliari Prof. di Matematica
L. Ornesi Prof. di Geodesia
Salvatore Salomone Prof. di
Dionisi Prof. di Logica
L. Ornesi Prof. di Matematica

L'Università della pratica
relativa alle Università
di Sardegna.

[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

Ricorso

Dei Professori della Facoltà

Medico-Chirurgica

Di Cagliari.



Altri Signori del Consiglio
Univerſitario di Cagliari

I Profefori della Facoltà Medico-chirurgica di Cagliari vedettero ora più che mai eſere finalmente giunto il momento in cui potrebbero realizzarſi le ſperanze indarno e lungamente nutrite di un reale miglioramento e nella parte d'istruzione loro affidata e nei proprj materiali vantaggi. Il contenuto però nella propoſta della nuova legge ſull'istruzione per le due Univerſità della Sardegna, ſe deluſe per una parte riſpetto ſperanze, portò gli ſteſſi Inſegnantì ad un ragionato diſinganno e ad un ben giuſto ſcoraggiamento.

Videro infatti come nel generale biſogno di miglioramento, la legge ſi dirigefſe excluſivamente alla ſola claſſe di Giuriprudenza, poſteſte intieramente le altre tutte.

La pienezza dei lumi del noſtro ſecolo non permette al certo di diſſimularſi, come i rami tutti dell'umano ſapere concorrono in egual miſura al ben eſere ſociale delle nazioni: che ſe per giungere a queſto ſcopo diverſe ſono di neceſſità le vie che ſi battono à alle varie ſcienze, uguale ſi è non pertanto la beneficenza di tutte in faccia a quella ſocietà che da tutte ne coglie egualmente i vantaggi. Il giudizio delle più grandi e colte nazioni, ſi tal propoſito è già molto pronunziato, ſicchè diſpartirſene non ſi potrebbe di preferenza vantaggiare la poſizione di una ſcienza qualunque, ſenza pronunziarſi anche non volendolo, non curanti per le altre tutte.

Dirigendosi gli Esponenti ad un concetto d'uomini illuminati, crederebbero quasi inutile di loro indicare gli stretti rapporti della licenza e medicina Chirurgica con gli interessi più vitali delle nazioni. Oltre al sublime scopo di tutelare la vita e degli individui e delle masse, stretti, anzi sono i vincoli della parte igienica e col buon regime dei popoli e con la stessa legislazione: impero che studiando tutte le influenze materiali, intellettuali e morali che travagliano il corpo sociale si propone di dirigerle non solo nell'interesse della conservazione comune, ma con lo scopo ancora di migliorare la nostra specie in tutte le condizioni dell'esistenza. Quindi il miglioramento della fisica costituzione degli individui, il cambiamento in meglio nel clima dei centri di popolazione, la salubrità delle grandi riunioni od industriali o d'educazione, la preservazione dalle epidemie devastatrici, la salute degli eserciti, e tanti altri nobili scopi che la Medicina si propone, fanno che la Medicina si renda indispensabile necessità ai governi, che si sostengono tanto per l'autorità delle forme e delle convenzioni, che per la forza ed il ben essere dei popoli.

Né vale che la preferenza data agli studi legali partisse dall'urgenza di trovarvi questi affatto difformi dai bisogni dei tempi: perchè in pari e non dissimili circostanze trovavansi gli studi Medico-Chirurgici, giacchè inconsueti ed imperfetti di fatto, erano per conseguenza ben lontani non solo di arrivare, ma reppone di aiutarci al progresso continentale ed ai bisogni stessi della scienza.

Di fatto non era stato al Ministero, e non
riferiva anche il Relatore Sibrario, come fecero po-
verì e mancati del Progresso i fatti di cui la
giurisdizione e l'effettivazione di buon numero di cattedre
indispensabili all'incamamento, e molte di quelle
che esistono non debbero senza tema di errare di in-
meramente nominali, giacché provviste affatto dei
mezzi per le obbiettive dimostrazioni, che sono di
assoluto bisogno in siffatte scienze naturali.

Che se a fronte della mancanza di siffatti
mezzi, suonavano al Ministero che gli studi scienzi-
co-chirurgici erano almeno in parte in armonia
col veri principii della scienza, dovendosi cioè natu-
ralmente ed allo zelo ed all'impegno degli insegna-
ti, è veramente consolante, che questo stesso esempio
di zelo e di amore per la scienza, e che i tanti
sacrifici incontrati per metterli possibilmente a li-
vello dei progressi della scienza, debba in oggi torra-
re in loro proprio di vantaggio: giacché la legge, me-
glio una sorta migliore di presorte ad un'istruzione,
che il Ministero stesso riconosceva incompiuta
inadatta ai tempi, che anzi si annosa.

Espero però come lo è di fatti, parità di bi-
sogni in entrambe scienze, e parità di diritto a con-
sequire miglioramento; gli Esponenti non possono che
dolersi del come la nuova legge riparti interamente
le primizie delle utili e vantaggiose riforme
a pro dell'una lasciando all'altra un inutile e sterile.

Che se però le retribuzioni dovebbero comparsi
tutti in ragione delle difficoltà della scienza, e
dei lavori che nella medesima si corrono, onde

mettersi a portata del progresso della medesima; certo che alla Medicina ed alla Chirurgia dovrebbe di preferenza retribuirsi: Infatti in questo ramo progressivo, continuo e sempre nuovo è lo studio: e mentre nelle altre scienze basta una serie d'anni onde lo scienziate addivenga formato; l'intera vita non basta ad un cultore delle scienze naturali. Aggiungi a ciò le gravose spese, che seco porta l'indispensabile acquisto e di opere e di periodici di assoluta necessità al cattedratico, le quali non potrebbe evitare stante la mancanza di Gabinetti letterari, e nella deficienza in cui si trova la Biblioteca in rapporto agli studj naturali, per l'esiguità dei fondi alla medesima accetti.

Ne' credono gli Uomini di esagerare nel dire che non può loro rimanere neppure la lusinga di realizzarsi il compimento dei loro desiderj di miglioramento. Loto per base, che mentre gli altri rami tutti di pubblica amministrazione sono a carico dello Stato e non lo sia la sola istruzione; le difficoltà creeranno sempre a mille domini, per la stabilita deficienza di mezzi adatti a sopprimerli. Ed in vero se per migliorare i soli studj di Diritto e vantaggiarne gli Insegnanti nel trattamento, e il Ministero ed il Senato dovettero incontrare tanti ostacoli; maggiori certamente dovrà incontrarsene pel miglioramento degli studj Medico-Chirurgici, che di necessità seco traggono di sovrappiù le spese per la parte dimostrativa della scienza. Per lo che e i Medici e Chirurghi dovranno a buon dritto disperare di ottenere mai un utile riforma della loro scienza, e a qua-

qualunque interesse anche più tardi van-
giarla, non importa che il più buon colore giacche
all'uso mancheranno sempre i mezzi.

Cresce poi lo scontento sopra ista scendere
ad alcuni particolari della proposta. Imperocchè
nella tabella degli stipendj, tassati in D. della
prima Classe dei Professori di Diritto, l'ultima
toccherelle le L. 1750; somma questa che cre-
derebbe il trattamento, non può ispirare anche
il più anziano fra i Professori della Facoltà Me-
dico-chirurgica: quindi dato il caso che uno de-
gli attuali Dottori del Collegio Legale, anche il
più recente, venisse provveduto di una delle nuo-
ve cattedre in Diritto, questi in faccia alla nuo-
va legge avrebbe maggiori meriti perchè meglio
compensato che il più anziano dei Professori
di Medicina e Chirurgia, a nulla giovandogli
la lunga benemerenzza di una vita consuma-
ta nell'istruzione.

Non sarebbero questi vani timori, peroc-
chè sta per la Facoltà Medico-chirurgica una
triste esperienza. Di fatto mentre l'artico sta
giustato sopra gli studi, all'epoca del primo mi-
glioramento nel trattamento degli Insegnatori
si temeva il bilancio degli stipendj, maggiori gli
stabiliva ai Professori di Diritto, minori a quel-
li di Medicina e Chirurgia, spreggiate le giuste
lagnanze che da questi si prorogavano.

E a dire il vero (sia agli Sp. che meffo di
usare il candido linguaggio della verità) non poteva
di altro giudizio aspettarsi da un Consiglio quasi
intieramente composto di Legali, e tali che, se ri-
spettabili per ogni qualunque riguardo, erano

terribili per le antiche idee di privilegi e pre-
minenze. — E siccome fin d'ora in oggi rina-
ne agli Epp. che i Giurisperiti che di pre-
sente soprallecano le cose dell'istruzione, alla
eminente dottrina che li distingue, accoppiano
profonda conoscenza dei sociali progressi e delle
incivilite nazioni; per cui sanno rendersi superio-
ri ad antichi pregiudizj che degradano le altre classi.
Non è infatti ad essi ignoto che il lavoro intellet-
tuale è eguale in tutti i rami della Scienza, e
per conseguenza eguale deve esserne il compenso.
e sanno pur essi che l'utopia dell'eguaglianza
dannosa e non attuabile altrove, vuole innocen-
temente verificarsi nella Repubblica scientifica
e letteraria.

Non credono finalmente gli Epp. poter pas-
sare sotto silenzio un ultimo riflesso. — Nella
indicata mancanza di fondi da aggiudicarsi a
vantaggio dell'istruzione, si venne come ad ul-
timo appiglio al dritto d'iscrizione ed all'au-
mento dei depositi per gli esami: confrontato
il prodotto che queste nuove risorse possono da-
re all'erario accademico con la cifra rigul-
tante dagli studenti fissata alle tre classi di
Professori di Dritto, risulta come l'intero nuo-
vo prodotto, salvo un insignificante residuo venga
ad essere sfordato dagli stessi studenti. E' però
una conseguenza legittima che l'intero mi-
glioramento della finanza accademica propo-
sto dalla legge, debba tutti i suoi vantaggi
della sola classe di Giurisperiti e che ad exclu-
sivo vantaggio della medesima torni ed il dritto d'
iscrizione e l'aumento dei depositi che gravita non
per tanto egualmente sugli studenti di tutte le classi.

L'intero corso dei Professori della Facoltà Medio-Chirurgica, ha l'onore di rapre-
gnare al Consiglio Universitario i rispetti, l'ossequio,
e l'opposizione, pregandolo, d'interporre alla sãta sapienza
del Ministero, degnandosi al tempo stesso, di qualche
favore, o raccomandazione che non nego-
ghiammai alla giustizia di un rispetto, ri-
chiamo.

L'intero corpo è lungi dall'indire general-
te ed esclusive pretenzioni adanno degli altri,
ma vederli in diritto di esigere eguaglianza
di trattamento negli stipendj a fronte delle
altre classi: salve sempre quelle giustissime
eccezioni che la benemerita farà acqui-
stare ai cattedratici di tutte le classi, a
tenore degli anni di servizio nelle medesime im-
piegati.

Crede inoltre conforme a giustizia, che
se miglioramento alcuno è mai possibile
nell'erario accademico, ciò debba essere
egualmente ripartito fra gl'Insegnanti
tutti, che anche egualmente concorrono nel
complesso dell'istruzione: ove tutt'altre-
via si volesse require, non farebbe che, par-
gere lo scorporamento nei non privilegiati,
che lo che rifletterebbe indirettamente sulla istru-
zione.

La Classe Medio-Chirurgica onde aus-
sarsi almeno all'attuale stato della scien-
za, esige forse più che altra mai e nuove
cattedre, e miglioramenti indispensabili nei
suoi rami dimostrativi.

La sorte poi, cogli Insegnanti di questa
classe è quasi eccezionale: mentre agli altri
si, si è una luminosa carriera di onori e di
lucri, mentre ai medesimi non s'è che ai
lavori letterarii si unisca il disimpegno di
altri impieghi lucrosi; il Medico ed il Chirurgo
sepolti per loro dire nell' Accademia, hanno pre-
clusa la via a qualunque altra speranza, tenu-
ti per l'equità degli stipendi a lucrare i mez-
zi di sussistenza in un pratico esercizio, che
di sua natura rubba il tempo a copiosissimi
lavori letterarii.

Che se per ultimo si voglia affaccia-
re la mancanza di mezzi quale ostacolo
al compimento di tanti desideri; lo stesso Cor-
po dei Professori è persuaso, che in ciò ap-
punto brillerà maggiormente l'alto ingegno
di un Sardo Ministro, nel trovare cioè quel-
le risorse che migliorando lo stato dell' istru-
zione lo regnino ai posteri come il restaurato-
re delle Scienze e delle Lettere in Sardegna.

Qui nell' Originale seguono le firme
degli Ept. Professori —

Lechi Prof.^{te} di Med. Teorico-Pratica

Zucca Prof.^{te} di Clinica e Medica. —

Piso Prof.^{te} d' Anatomia. —

Ugo Prof.^{te} di Patologia Genle. —

Puddu Prof.^{te} di Fisiologia. —

Nonni Prof.^{te} di Chirurgia Teorico-Pratica

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

*sul progetto di legge presentato dal Ministro
dell'Istruzione pubblica*

LETTA NELLA TORNATA DELLI 5 MARZO 1850

Varii ordinamenti per le Università di Cagliari,
e di Sassari.

SIGNORI,

La vostra Commissione prima di addentrarsi nell'esame delle singole parti del progetto di Legge di cui mi ha affidato l'onorevole incarico di ragionarvi, stimò opportuno di convenire in alcuni generali principii, che essa prese poscia per norma nelle di lei deliberazioni.

Essa riconobbe:

A] Che lo stato attuale dell'insegnamento Universitario nella Sardegna richiede, che sia per molti rispetti migliorato;

B] Che ora non sarebbe opportuna alcuna variazione, che rendesse necessaria una riforma nell'attuale sistema, e nella distribuzione degli studi Universitarii nella Sardegna;

C] Che però alcuni dei suddetti miglioramenti essendo urgentissimi, e non potendosi ora variare il sistema generale di quell'insegnamento, uopo fosse migliorarlo secondo il presente sistema;

D] Che fosse mestieri togliere ogni motivo di credere, che i miglioramenti proposti contenessero una collaudazione del sistema

attuale, e che potessero raffermarlo, o servire di argomento o di ostacolo contro quelle riforme, che in avvenire si giudicassero opportune, e convenienti all'interesse della Sardegna, e di tutto lo Stato.

Esporrò ora i motivi che trassero la Commissione in queste sentenze.

A) L'insegnamento Universitario nella Sardegna, sebbene sia al presente, come per lo passato, impartito da un corpo di Professori che si onora di parecchi uomini eminenti per ingegno, e per dottrina, è però assai lungi dall'accostarsi a quella larghezza, ed altezza che i tempi richieggono. Molte Scienze non sono insegnate in quelle due Università, alcune non hanno che nominalmente dei Professori, altre per la mancanza di parecchie cattedre sono insegnate in modo incompiuto, ed imperfetto, al che contribuisce pure l'assenza o la imperfezione di quegli stabilimenti scientifici, che sono indispensabile sussidio delle Università, come sono i gabinetti, i musei, gli ospedali, gli orti botanici, le biblioteche.

Gli stipendii assegnati ai Professori di quelle Università, oltre all'essere fra di loro singolarmente dissimili, sono assai tenui ed inferiori a quelli retribuiti ai Professori delle altre Università dello Stato, i quali sono pure essi stessi al di sotto degli assegnamenti di cui godono i Professori di molte altre Università d'Europa.

Non andrò accennando i molti altri difetti di quell'insegnamento, poichè ora non trattasi di mandare ad effetto una compiuta riforma, e quelli che ho indicati bastano di per sè a chiarire quali ne debbano essere le conseguenze.

Se non che altri fatti ci sono rivelati dall'esame dello stato di quelle Università, ai quali non è certamente estranea la imperfezione del medesimo, sebbene altre cause concorrano a produrli. Se si considera che la Sardegna manca di strade; che grande è colà la ristrettezza delle fortune; che poco adescamento vi debbono avere le professioni liberali; che non esiste in quelle Università l'insegnamento di parecchie Scienze, e che quelle che vi si insegnano mancano del necessario complemento, ognuno è tratto a credere, che più scarso debba esser colà che non nelle provincie di Terraferma il numero degli studenti dell'Università, e massime di quelli di Legge, rispetto alla popolazione. Però avviene tutto l'opposto,

e ne avete, o Signori la prova nella tabella A, che va unita alla presente relazione.

Questi dati statistici sollevano il pensiero a gravi considerazioni sullo stato economico, e sull'insegnamento nella Sardegna. La Commissione credette opportuno di presentarveli, insieme a parecchi altri in alcune tabelle con qualche ampiezza, e più che non si suol fare in una semplice relazione. Essa però si limita ora a sottoporli alle future vostre meditazioni siccome argomento della necessità di una grande riforma.

La Commissione ponendo mente allo stato dell'insegnamento Universitario nell'Isola, ed indagandone le cause, non poté del pari astenersi dallo esaminare quale influenza potesse su di esso avere l'esistenza di due Università nella sola Sardegna, e come questo fatto potesse esercitare una azione sul miglioramento di quegli studi per l'avvenire. La gran maggioranza di essa fu d'avviso' che promettendo veri, ed efficaci miglioramenti colla conservazione di cotesto sistema si creerebbe una lusinga piuttostochè non una fondata speranza. Io non vi esporrò, i motivi che indussero facilmente la Commissione in questa sentenza, i quali si possono di leggieri immaginare, nè i varii pensamenti, che si manifestarono a questo riguardo nel di lei seno, perchè ora non intende di trarre la discussione sopra questo terreno. Però essa confida, che, mutate alquanto le condizioni economiche di quell'Isola, come è ne' comuni desiderii, i Cittadini di essa saranno i primi a desiderare delle riforme, che rendano possibili que' veri miglioramenti, che nello stato attuale delle cose non potrebbero sembrare che un desiderio assai difficile a potersi compiere.

B] Che se per queste ragioni la Commissione riconobbe, che l'insegnamento Universitario nella Sardegna richiede de' miglioramenti fondamentali, per altra parte essa, ponendo mente all'attuale stato di quell'Isola, alla di lei condizione economica, e principalmente alla mancanza di strade, ed a molte altre circostanze, fu d'avviso che ora sarebbe inopportuno l'indicare, e tanto meno lo scegliere definitivamente qualsivoglia sistema, che variasse l'ordinamento di quelle Università. Uopo è, a di lei avviso, non accingersi a quest'opera, finchè i più necessari mezzi per l'effettuamento della medesima non siano creati. La Commissione perciò, affrettando

4

co'suoi voti que' principali miglioramenti, che debbono essere la base del risorgimento della Sardegna, si limita per ora ad invitare il Ministero a meditare anche sulla importante questione della riforma dell'insegnamento Universitario.

c] Però, nel mentre essa credette, che ora nulla si dovesse fare in pregiudizio di quel sistema d'insegnamento Universitario, che nell'interesse della Sardegna, e dello Stato fosse per sembrare per l'avvenire più conveniente ed effettuabile, non poté dissimularsi che alcuni rimedii erano urgentissimi, e tali da non potersi più oltre differire senza gravissimo danno. Essa fu quindi d'avviso, che si dovesse almeno provvedere temporaneamente a cessarne i più gravi. Nè potendosi per ora creare un nuovo sistema, che coll'insegnamento di tutto lo Stato dovrebbe pure essere coordinato, trovò indispensabile il migliorare alquanto quello, che ora esiste. Perciò ha abbracciato in massima i miglioramenti parziali, che formano il soggetto della Legge proposta dal Ministero. Essa si accostò poi tanto più facilmente a questo mezzo, dappoichè, come dirò in appresso, le maggiori spese, che il progetto richiede sarebbero sostenute in gran parte dai maggiori proventi, che esso procaccierebbe alla cassa di quelle Università.

d] Ma questi miglioramenti fatti all'attuale sistema potendo essere in avvenire interpretati come un rafforzamento, ed una collaudazione del sistema stesso, la Commissione, persistendo nell'avviso di non voler pregiudicare in verun modo all'avvenire, credette opportuno, che dalla Legge stessa fossero chiariti lo scopo, e la intenzione del Legislatore, sicchè la questione rimanesse per questo rispetto veramente, e compiutamente intatta. Perciò essa deliberò di aggiungere alla Legge un articolo in cui ciò fosse espressamente dichiarato.

Premesse queste considerazioni generali, vengo, o signori, ad esporvi l'opinione, e le deliberazioni della Commissione sopra ciascun articolo del progetto di Legge.

Art. 1. L'insegnamento della Scienza Legale è l'unico oggetto de' miglioramenti dal Ministero proposti. La Commissione dovette perciò esaminare se in questa Scienza si manifestasse maggiore, che non nelle altre parti dell'insegnamento Universitario l'urgenza di un provvedimento.

Lo stato dell'insegnamento Universitario nella Sardegna risulta dalle tabelle B C unite alla presente relazione. Da esse si fa palese, che in tutte le Scienze l'insegnamento è incompiuto, e che manca del tutto l'insegnamento superiore delle Matematiche, delle Scienze Fisiche, e Naturali, delle Belle Lettere, e della Filosofia razionale.

Ma non potendosi coll'attuale sistema recare un rimedio efficace a questo universale difetto, la vostra Commissione fu d'avviso, che la maggiore urgenza di un provvedimento, si manifesti appunto nell'insegnamento della Scienza del Diritto. Invero non potrebbesi più oltre tollerare, senza gravissimi danni, che una Scienza destinata a formare gli uomini di Stato, i Magistrati, gli Amministratori, i Giurisperiti manchi, e massime ne' primordii del regime Costituzionale, de' principali di lei rami, come sono la Storia del diritto, il diritto Costituzionale, Amministrativo, Internazionale, e l'Economia politica. Nè può a meno di non sembrar strano, che non siavi colà neppure una Cattedra in cui si insegnino la Procedura civile, e criminale, ed i Codici civile, e penale, che sono in vigore.

Due soli Professori sono aggiunti dal progetto Ministeriale agli altri sei, che ora insegnano il Diritto in ciascuna delle due Università. Questa aggiunta può parere a ragione scarso provvedimento a petto del numero delle materie, che si aggiungerebbero al programma della Facoltà legale. Però minore parrà il difetto a chi consideri, che verrebbe per altra parte tolto l'insegnamento ora pressochè inutile del diritto Statutario, e che si restringerebbe quello del diritto Romano, e del diritto Canonico. Inoltre non è a dimenticarsi, che ogni aggiunta di nuove Cattedre, ed ogni aumento di assegnamenti dovendo, secondo l'attuale sistema, duplicarsi in ogni Facoltà per cagione dell'esistenza di due Università, i miglioramenti d'ogni sorta vengono perciò resi assai più difficili.

Art. 2. La tabella N.º 1 indicata nell'art. 2 del progetto Ministeriale accenna gli stipendi, che verrebbero fissati ai Professori di Legge, i quali stipendi sarebbero divisi in tre classi, secondo l'ordine di anzianità.

Le succennate tabelle B C unite alla presente relazione contengono pure l'indicazione degli stipendi attuali dei Professori della Facoltà legale, di quelli progettati nella proposta legge, nonchè

degli stipendi, che sono assegnati e che ora vorrebbero conservati ai Professori delle altre Scienze nelle suddette Università. La tabella D del pari unita alla presente relazione, esprime l'aumento di spesa originato dal suddetto accrescimento degli stipendi, e l'aumento presunto di prodotto dipendente dai proposti diritti d'iscrizione per le varie Scienze, e dall'accrescimento dei depositi, che verrebbe stabilito per la sola Facoltà Legale. Essa pone in fine un confronto fra questi due elementi, dal quale rilevasi, che l'aumento della spesa verrebbe nella massima parte sopportato dai maggiori prodotti, che si avrebbero secondo la proposta legge.

Cotesto aumento di stipendi fatto ora ai soli Professori di Legge ha sollevato sin dalla scorsa Legislatura parecchi richiami per parte di Professori di altre Scienze in quelle Università.

La Commissione non si è dissimulata che alcune delle considerazioni contenute nelle due petizioni, che furono a tal fine presentate sono meritevoli di riguardo, ed essa nulla più desidera se non che si possa presto adottare un sistema, che permetta di migliorare insieme tutti gli insegnamenti, e la sorte di tutti i Professori Universitarii della Sardegna. Essa è ben lungi dal disconoscere l'importanza delle Scienze rispetto alle quali nulla verrebbe ora innovato, e rigetta affatto l'idea, che la proposta Legge possa riuscire a disdoro di quelle Scienze, e delle persone che le insegnano con lodevole zelo, e con dottrina. Le sole considerazioni, che determinarono la Commissione ad adottare il sistema dal Ministero proposto son queste, cioè, — Che è impossibile di migliorare col sistema ora in atto tutti i rami dell'insegnamento Universitario; che sarebbe assolutamente inefficace quella innovazione, che consistesse nello sperperare un piccolo aumento di rendita sopra tutti gli insegnanti nelle due Università; — Che conseguentemente era necessario migliorare per ora l'insegnamento di una sola Scienza; — e finalmente, che la preferenza in ciò è sembrato alla Commissione si dovesse accordare alla parte forse la più difettosa, e che è più intimamente connessa, massime ne' tempi attuali, cogli interessi più importanti della Sardegna, e dello Stato.

Art. 5. Le materie dell'insegnamento sono specificate nell'art. del progetto di Legge, e la Commissione fa d'avviso, che, allo stato

attuale delle cose sia accettabile il programma indicato nella tabella N. 1, richiamata nel suddetto articolo.

Ar. 4. Parimente essa, opinando che la distribuzione delle suddette materie fra gli otto Professori sia cosa regolamentaria, vi propone di adottare l'art. 4.º

Art. 5. Questo articolo mantiene in vigore il contributo, che finora le Città pagarono per lo stipendio dei Professori; epperò non sollevò veruna osservazione nel seno della Commissione.

Art. 6. Sono fissati nell'art. 6 i depositi per gli esami e per i gradi nella Facoltà di legge. Sebbene questa tariffa porti un notevole aumento a quella ora vigente, pure la Commissione credette di appoggiarla col suo voto, essendo che la tassa in essa proposta oltrepasserebbe appena la metà di quella che si paga dagli studenti di Legge nell'Università di Torino.

Acciocchè poi la Camera possa conoscere quale aumento di contributo si verrebbe a stabilire con questo articolo, e per facilitare gli opportuni confronti, si credette opportuno di aggiungere alla presente relazione un Quadro, che contiene l'indicazione dei depositi che si pagano in Sardegna nelle varie Facoltà secondo la tariffa vigente, di quelli proposti, o conservati col progetto Ministeriale, e di quelli infine, che si pagano nell'Università di Torino. Questo quadro si contiene nella tabella E.

Art. 7. Coll'abolizione dell'esame pubblico di Licenza pronunziata dall'art. 7 per tutte le Facoltà essendosi esteso alla Sardegna ciò che fu opportunamente già stabilito per le Università di Terraferma, la Commissione vi propone l'adozione del suddetto articolo. Questa disposizione, oltre al vantaggio di abolire un esame che erasi ridotto a cosa di mera forma, reca pur quello di far cessare una delle occasioni in cui, secondo usi particolari della Sardegna, gli studenti sogliono fare delle ragguardevoli spese.

Art. 8. Però la cessazione dell'esame pubblico di Licenza non dovendo produrre una diminuzione dei depositi ora prescritti per gli esami, parve alla Commissione, che opportunamente si proponesse nell'art. 8 che il deposito che è fissato dall'attuale tariffa per l'esame pubblico di Licenza nelle Facoltà di Teologia, Medicina, e Chirurgia fosse ripartito negli altri esami del corso della Facoltà rispettiva. L'arbitrio, che si lascerebbe al Ministero sul modo di fare

la detta distribuzione parve alla Commissione necessario spediente nelle presenti circostanze, onde evitare una minuta discussione, ed enumerazione relativa a questo riparto; sebbene regolarmente il deposito richiesto per ciascun esame dovrebbe essere fissato per Legge; il che potrà effettuarsi con successivi provvedimenti, ed allorquando si crederà opportuno di rivedere la tariffa.

Siccome poi nell'art. 6 la tariffa dei depositi per gli esami, e gradi di Legge venne fatta, tenendo a calcolo l'abolizione dell'esame pubblico di Licenza pronunziata dall'art. 7, così, non occorrendo per cotesta Facoltà verun riparto del deposito pel detto esame, la Commissione credette opportuno di sopprimere la seconda parte del presente articolo, la quale inoltre ripeterebbe ciò che già si contiene nella prima. Il Signor Ministro ha assentito a questa soppressione.

Art. 10. Parve alla Commissione che non fosse conveniente il mantenere una Legge che pone gli studenti provenienti dall'Estero, e gli allievi, e convittori de' Seminari in condizione migliore di quella degli altri studenti dello Stato. Perciò essa aderì alla prima parte dell'art. 10 con cui si fa cessare una disposizione con tenuta negli Ordinamenti annessi alle R. Patenti 27 settembre 1842 contraria alla suddetta eguaglianza di trattamento.

Parecchie questioni però si sollevarono nel seno della Commissione rispetto al primo alinea dello stesso articolo, che manterrebbe in vigore l'ammissione gratuita agli esami, ed ai gradi accademici dei Religiosi Mendicanti.

Si è primamente discusso se si dovesse conservare codesto favore a que'Religiosi, senza richiederne, che dai medesimi si adempiesse a tutte quelle condizioni, che le Leggi, ed i Regolamenti in vigore prescrivono per gli studenti laici poveri, massime, che a questi ultimi non verrebbe accordata che una riduzione del deposito, nel mentre che i Religiosi Mendicanti ne sarebbero affatto esonerati. La maggioranza della Commissione fu d'avviso, che essendo importante il facilitare a codesti Religiosi i mezzi d'istruzione, quand'anche questi non fossero sempre per fruttare in modo eguale per tutti gli individui, non si dovessero i medesimi assoggettare alle suddette condizioni prescritte pei laici, e che potesse loro accordarsi l'ammissione assolutamente gratuita.

Però la Commissione stessa credette che fosse opportuno l'adottare ad un tempo alcune cautele al fine di impedire l'abuso di questo favore, e per rendere il medesimo efficace allo scopo per cui sarebbe accordato. Perciò fu d'avviso non lo si dovesse concedere se non se a que' Religiosi Mendicanti, che, essendo professi, avrebbero perciò irrevocabilmente fissato il loro stato.

Essa stabilì inoltre in principio che si dovesse pur richiedere al fine suddetto, che gli studenti Religiosi Mendicanti avessero frequentate le Scuole pubbliche per quelle materie sulle quali aspirassero ad essere gratuitamente ammessi agli esami, ed ai gradi. Con ciò la Commissione ebbe lo scopo di stabilire una guarentigia di quella istruzione, al cui fine essa inclinò a mantenere ai medesimi la gratuita ammissione.

Finalmente essa fu d'avviso, che questo favore si dovesse limitare all'esame del Magistero, ed agli esami e gradi di Teologia.

In dipendenza pertanto di codeste deliberazioni vi propongo a nome della Commissione di modificare il primo alinea dell'art. 10 nel seguente modo, che fu parimenti dal Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica consentito, cioè:

» Sono però dispensati dal pagamento dei dritti d'iscrizione i
 » Religiosi Mendicanti professi. Essi continueranno pure ad essere
 » ammessi gratuitamente all'esame del Magistero, ed agli esami
 » e gradi di Teologia, purchè abbiano regolarmente frequentato le
 » Pubbliche Scuole per le materie sulle quali aspireranno a subire
 » gli esami. »

L'ultimo alinea dello stesso articolo non incontrò verun ostacolo nella Commissione, per le ragioni stesse, che sopra ho esposte.

Art. 11. In questo articolo si stabiliscono i dritti di iscrizione per gli studenti delle varie Facoltà. La tabella E annessa alla presente relazione, contiene del pari il confronto fra i dritti di iscrizione, che verrebbero stabiliti per la Sardegna, e quelli, che sono imposti per le varie Facoltà nell'Università di Torino, al fine, che, unendo la tassa dei depositi e delle iscrizioni, che si pagano in ciascuno dei detti luoghi dallo studente per giungere al compimento de' suoi studi, si possano fare gli opportuni confronti.

Il Progetto Ministeriale stabilendo un dritto di iscrizione per gli studenti di tutte le Facoltà, il quale non esisteva prima d'ora nella

Sardegna, la Commissione prese ad esaminare, se a ciò non potesse per avventura opporsi la circostanza, che l'attuale progetto migliorebbe soltanto l'insegnamento del Dritto, e la sorte dei Professori di questa Scienza. Non sembrarono a lei fondati i richiami, che, a questo riguardo, si contendono ne'ricorsi di cui sopra ho fatto cenno.

La Commissione ha innanzi tutto considerato, che una essendo la cassa Univeritaria, e questa sola facendo le spese dell'insegnamento, non potevasi introdurre l'anormale sistema di regolare le spese occorrenti per l'insegnamento di caduna Scienza in proporzione delle rendite, che dagli studenti di ciascuna di esse si fossero per ricavare pel titolo di iscrizioni, o di depositi per gli esami.

Si è pure fatto presente, che il sistema del riparto proporzionale dei suddetti proventi fra le Cattedre delle diverse Scienze sarebbe un ostacolo insuperabile al vero, ed efficace miglioramento graduale dell'insegnamento, e principalmente alla indispensabile creazione di nuove Cattedre.

Finalmente la Commissione, fatti gli opportuni calcoli, trovò, che que'richiami si fondavano inoltre sopra un errore di fatto, il che risulta dalla tabella F unita alla presente relazione. Appare dalla medesima, che, fatta ragione del prodotto de' dritti d'iscrizione, e dei depositi, che si pagheranno dagli studenti di Legge, e di quelli che si ricaveranno dagli studenti di tutte le altre Facoltà complessivamente, e confrontandoli cogli stipendii, la Facoltà di Legge non verrebbe vantaggiata, che di una somma non valutabile.

Art. 12. La divisione del pagamento del dritto d'iscrizione in due rate, siccome quella, che riesce a comodo degli studenti, e che è adottata in molte altre Università, fu dalla Commissione approvata.

Art. 13. Era poi giusto, e conveniente, che gli studenti poveri, i quali avessero ottenuto l'ammissione agli esami, ed ai gradi con riduzione del deposito, fossero pure dispensati dal pagamento del dritto d'iscrizione. Ciò è stabilito nell'art. 13, il quale riferendosi per altra parte al prescritto dei Regolamenti che sono in vigore, non sollevò nel seno della Commissione veruna difficoltà.

Art. 14. La Commissione, (siccome ebbi già l'onore di dire) credette necessario di porre nella Legge un articolo pel quale fosse apertamente dichiarato, che i miglioramenti introdotti colla presente

Legge nell'insegnamento Universitario della Sardegna non avevano per iscopo di pregiudicare la questione relativa al modo di riordinare in avvenire quegli studii conformemente all'utile della Sardegna, e dello Stato. A questo fine essa vi propone l'adozione dell'art. 14 da lei aggiunto al progetto Ministeriale, al quale il signor Ministro dell'Istruzione pubblica ha parimente prestata la sua adesione.

Esso è così concepito:

Art. 14. « L'ordinamento definitivo degli Studi Universitarii per la Sardegna sarà il soggetto di altra legge. »

Compiuta per tal modo l'esposizione delle discussioni, e delle deliberazioni della Commissione, ho l'onore di presentarvi, o Signori, il progetto di Legge in questione nel modo con cui fu dalla medesima modificato.

CARLO CADORNA *Relatore.*

TABELLA di confronto del numero degli Studenti di Facoltà nell'Università di Torino,
con quello delle due Università Sarde.

DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	STUDENTI							TOTALE degli STUDENTI
		Teologia	Leggi	Medicina e Chirurgia	Farmacia	Belle lettere e Filosofia razionale	Metodo	Scienze Fisiche, e Matemat.	
Università di Torino	5,485,084	121	865	520	145	52	8	112	1,819
Università di Sardegna	545,207	104 (1)	216	115	7	" (2)	"	" (2)	440
N.º degli studenti per ogni 100m di popolazione									
Torino	"	5,474	24,735	14,920	4,105	1,492	2,229	2,215	52,195
Sardegna	"	19,145	59,765	20,802	1,288	"	"	"	81,000

(1) Fra gli alunni dei Seminarii Vescovili di Terraferma, i soli alunni del Seminario di Torino frequentano l'Università; mentre per l'opposto le due Università di Sardegna comprendono tutti i Seminaristi di quell'Isola. Perciò non si può istituire un esatto confronto tra gli studenti di Teologia di Terraferma, e quelli della Sardegna.

(2) Le scuole di questo nome in Sardegna appartengono all'insegnamento secondario, o speciale, sebbene esistano materialmente nelle Università dell'Isola; epperò gli studenti che le frequentano non possono essere compresi fra quelli addetti agli studi Universitarii.

TABELLA indicante l'insegnamento Universitario in Cagliari, e gli stipendii dei Professori.

SCIENZE	CATTEDRE		PROFESSORI		STIPENDII VIGENTI			STIPENDII SECONDO IL PROGETTO			
	ESISTENTI	NEL PROGETTO	per cadun ramo	Totale per facoltà		PER CADUN PROFESSORE	TOTALE PARZIALE	TOTALE PER FACOLTA	PER CADUN PROFESSORE	TOTALE PARZIALE	TOTALE PER FACOLTA
				Esistente	nel progetto						
TEOLOGIA	Sacra Scrittura		1								
	Dogmatica		1	5	5	5 a L. 1,580	4,140	4,140	5 a L. 1,580	4,140	4,140
	Morale		1								
	Decretali		1			5 a L. 1,670	5,010				
	Digesto		2								
	Instituzioni canoniche		1	6				8,550			
	Instituzioni civili		1			5 a L. 1,180	5,540				
LEGGE	Commercio		1								
		Instituz. di dritto rom.									
		Instit. di dritto canonico									
		Storia del dritto							5 a L. 2,500	7,500	
		Dritto romano									
		Dritto canonico									
		Codice civile			8				2 a L. 2,000	4,000	16,750
		Codice commerciale									
		Dritto penale									
		Procedura civ. e crim.							5 a L. 4,750	5,250	
MEDICINA											
CHIRURGIA											
INSEGNAM. SECONDARIO E SPECIALE (1)											
TOTALI			N. 27	N. 27	N. 29	L. 55,150	L. 55,150	L. 45,550	L. 45,550		

(1) Veggasi la nota N.° 2 alla Tabella A.

TABELLA indicante l'insegnamento Universitario in Sassari, e gli stipendii dei Professori.

SCIENZE	CATTEDRE		PROFESSORI			STIPENDII VIGENTI			STIPENDII SECONDO IL PROGETTO		
	ESISTENTI	NEL PROGETTO	per cadun ramo	Totale per Facoltà Esistenti nel progetto		PER CADUN PROFESSORE	TOTALE PARZIALE	TOTALE PER FACULTÀ	PER CADUN PROFESSORE	TOTALE PARZIALE	TOTALE PER FACULTÀ
TEOLOGIA	Sacra Scrittura	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
	Dogmatica	"	1	5	5	5 a L. 1,380	4,140	4,140	5 a L. 1,380	4,140	4,140
	Morale	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
	Decretali	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
	Digesto	"	2	"	"	3 a L. 1,670	3,010	"	"	"	"
	Instituzioni canoniche	"	1	6	"	"	"	8,350	"	"	"
	Instituzioni civili	"	1	"	"	3 a L. 1,180	3,540	"	"	"	"
	Commercio	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
LEGGE		Instituz. di dritto rom.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Inst. di dritto canonico	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Storia del dritto	"	"	"	"	"	"	5 a L. 2,300	7,500	"
		Dritto romano	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Dritto canonico	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Codice civile	"	"	"	"	"	"	2 a L. 2,000	4,000	16,730
		Codice commerciale	"	"	8	"	"	"	"	"	"
		Dritto penale	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Procedura civ. e crim.	"	"	"	"	"	"	3 a L. 1,730	5,230	"
		Dritto costituzionale	"	"	"	"	"	"	"	"	"
MEDICINA		Dritto amministrativo	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Economia politica	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Materia medica	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		Clinica medica	"	1	"	"	"	"	"	"	"
		Elementi di botanica	"	"	"	2 a L. 1,580	2,760	"	2 a L. 1,380	2,760	6,300
		Teorico pratica	"	1	5	"	"	6,500	"	"	"
		Anatomia	"	1	"	1 a L. 1,340	1,540	"	1 a L. 1,340	1,540	"
CHIRURGIA		Fisiologia	"	1	"	2 a L. 1,200	2,400	"	2 a L. 1,200	2,400	"
		Patologia	"	1	"	"	"	"	"	"	"
		Teorico pratica	"	1	"	"	"	"	"	"	"
		Operazioni, Ostetricia	"	2	2	2 a L. 1,340	2,680	2,680	2 a L. 1,340	2,680	2,680
INSEGNAM. SECONDARIO E SPECIALE (1)		Clinica chirurgica	"	1	"	"	"	"	"	"	"
		Chimica gen. e farm.	"	1	"	1 a L. 1,190	1,190	"	1 a L. 1,190	1,190	"
		Logica e Metafisica	"	1	"	1 a L. 1,060	1,060	"	1 a L. 1,060	1,060	"
		Aritm. e geom. elem.re.	"	1	"	1 a L. 1,020	1,020	6,370	1 a L. 1,020	1,020	6,370
		Geometria pratica	"	"	5	1 a L. 1,180	1,180	"	1 a L. 1,180	1,180	"
	Fisica	"	1	"	"	"	"	"	"	"	
	Etica	"	1	"	2 a L. 1,060	2,120	"	1 a L. 1,060	2,120	"	
TOTALI			N. 21.	N. 21.	N. 25.	L. 28,440	L. 28,440	L. 56,640	L. 56,640		

(1) Veggasi la nota N.° 2 alla Tabella A.

RIEPILOGO DELLE TABELLE B C

Cagliari	"	"	N. 27.	N. 27.	N. 29.	L. 55,150	L. 55,150	L. 45,530	L. 45,530
Sassari	"	"	N. 21.	N. 21.	N. 25.	L. 28,440	L. 28,440	L. 56,640	L. 56,640
TOTALE			N. 48.	N. 48.	N. 52.	L. 65,390	L. 65,390	L. 79,990	L. 79,990

TABELLA di confronto dell'aumento dei prodotti complessivi delle Università di Cagliari e di Sassari, coll'aumento degli stipendii.

SCIENZE	Prodotto dei depositi in ogni Facoltà in ragione della qualità e quantità degli esami				PRODOTTO DELLE ISCRIZIONI		AUMENTO DI PRODOTTO			PARALELLO	
	NUM.º degli esami nel 1846-47	PRODOTTO DEI DEPOSITI		AUMENTO	MEDIA (1) degli Studenti dal 1843 al 1847	PRODOTTO delle iscrizioni secondo il progetto	Per depositi	Per iscrizioni	Totale	AUMENTO negli stipendii	DEFICIENZA
		Secondo la vigente Tariffa	Secondo il Progetto								
Teologia . .	104	2,660 64	2,660 64	"	104	832 "	8,055 20	8,196 "	16,251 20	16,400 "	(2) 148 80
Legge . . .	212	9,304 80	17,560 "	8,055 20	216	3,456 "					
Medicina . .	77	2,284 32	2,284 32	"	53	530 "					
Chirurgia . .	48	864 36	864 36	"	60	600 "					
Maestri chirurgi	18	230 40	230 40	"	"	"					
Filosofia . .	235	2,750 "	2,750 "	"	324	2,592 "					
Notariato . .	17	551 36	551 36	"	"	"					
(3) Architettura	4	32 64	32 64	"	7	70 "					
Geodesia . .	3	52 60	52 60	"	6	60 "					
Farmacia . .	3	225 20	225 20	"	7	56 "					
TOTALE N.º	721	18,754 32	26,789 32	8,055 20	N.º 777	8,196 "					

(1) Sono compresi nella media degli Studenti di Legge gli aspiranti alle professioni di Causidico e di Notaio, e nella media degli Studenti di Chirurgia gli aspiranti ad essere Maestri chirurgi.

(2) Le ammissioni gratuite, o con riduzione di deposito non essendo state calcolate nel computo del prodotto, la deficienza che è di sua natura variabile, si farà maggiore; però non può ascendere a notevole somma.

(3) Veggasi la nota N. 2 alla Tabella A

TABELLA di confronto dei depositi e dei dritti d'iscrizione **TABELLA E**
che si pagano nelle Università di Sardegna, e nell'Università di Torino.

SCIENZE	UNIVERSITÀ DI SARDEGNA				UNIVERSITÀ DI TORINO		
	TARIFFA VIGEN.	SECONDO IL PROGETTO DI LEGGE			Depositi	Iscrizioni	Totale
	Depositi	Depositi	Iscrizioni	Totale			
Teologia . . . L.	170 40	170 40	52 ..	202 40	773 ..	75	848 ..
Legge	281 76	300 ..	64 ..	364 ..	952 ..	180	1,112 ..
Medicina	221 54	281 54	50 ..	271 54	880 ..	150	1,030 ..
Chirurgia	127 20	127 20	50 ..	177 20	70	70 ..
Maestri chirurgi	57 20	57 20	50 ..	107 20	84 ..	50	134 ..
Filosofia	25 52	25 52	16 ..	59 52	20 ..	49	60 ..
Notariato	40 8	49 8	48 ..	88 8	520 ..	100	420 ..
Architettura . .	58 88	58 88	50 ..	68 88
Geodesia	25 52	25 52	20 ..	45 52
Farmacia	74 40	74 40	16 ..	90 40	160 ..	50	190 ..

22

TABELLA di confronto tra gli stipendii ed il contributo degli studenti nella Facoltà **TABELLA F**
di Legge in ambedue le Università Sarde. e gli stipendii e contributi nelle altre Facoltà complessivamente.

FACOLTÀ	STIPENDII	MEZZI DI PAGAMENTO			Confronto tra la quota di sussidio proporzionale e quella che si percepisce			DIFFERENZA	
		Depositi ed Iscrizioni	Fondi particol. e dello Stato	Totale	Num. degli Studenti	Quota proporzionale che si percepisce	Quota proporzionale che si percepisce	In più	In meno
Legge	55,500 ..	20,816 ..	12,684 ..	55,500 ..	216	12,510 895	12,684 ..	173 105	..
Tutte le altre facoltà	46,490 ..	14,169 55	32,520 47	46,490 ..	561	32,493 774	52,320 47	..	173 104
TOTALE L.	79,990 ..	54,985 55	45,004 47	79,990 ..	777	45,004 469	45,004 47	173 105	173 104

PROGETTO DI LEGGE

*adottato dal Senato del Regno
nella tornata del 6 settembre 1849,
e presentato dal Ministero.*

Art. 1.

affa? Sono institute in ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari due nuove cattedre di Diritto, sicchè il numero de' Professori sarà recato da sei ad otto.

Art. 2.

affa? I Professori di Leggi delle due Università godranno dello stipendio a ciascuno di essi rispettivamente fissato nell'annessa tabella N.º 1. oltre le propine.

Art. 3.

affa? Le materie dell'insegnamento dei diversi rami del Dritto sono dichiarate nella tabella N.º 2, annessa alla presente.

Art. 4.

affa? L'insegnamento ne sarà diviso fra gli otto Professori nel modo che verrà determinato con apposito Regolamento.

Art. 5.

affa? Nulla è innovato in quanto alle somme che le Città hanno finora contribuito per lo stipendio de' Professori.

Art. 6.

Nella facoltà di Leggi i depositi per

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

gli esami e gradi nelle dette Università saran fissati nelle somme seguenti:

- Per ogni esame del 1.º 2.º e 3.º anno L. 50
 - Per l'esame di Licenza » 80
 - Pel 1.º esame di Laurea » 50
 - Pel 2.º esame di Laurea » 220
- Gli studenti ammessi agli esami con riduzione di deposito pagheranno:
- Pel 2.º esame di Laurea L. 15
 - Per ciascuno dei cinque esami precedenti » 5

afferrato

Art. 7.

L'esame pubblico di Licenza cesserà d'aver luogo in tutte le Facoltà delle Università di Cagliari e di Sassari.

afferrato

~~Art. 8.~~

Il deposito che, giusta la vigente tariffa, è stabilito per tal esame nelle Facoltà di Teologia, Medicina, e Chirurgia, verrà con R. Decreto ripartito negli altri esami del corso della Facoltà rispettiva.

Verrà pure provveduto con Regio Decreto sia alla nuova distribuzione dei depositi, che occorrerà in seguito alla soppressione del detto esame, sia a quella che sarà necessaria pei depositi stabiliti all'articolo 6.

Art. 9.

Gli studenti, i quali hanno preso ~~pubblico~~ ^{pubblico} l'esame di licenza, o che ne furono già prima d'ora legittimamente dispensati, faranno per gli esami di

afferrato

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 8.

Il deposito che, giusta la vigente tariffa, è stabilito per tale esame nelle Facoltà di Teologia, Medicina, e Chirurgia, verrà con R. Decreto ripartito negli altri esami del corso della Facoltà rispettiva.

afferrato

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

1 Laurea il solo deposito per tali esami prima d'ora prescritto.

~~Art. 10.~~

Non si concederà più la riduzione del deposito accennata nello art. 264 degli Ordinamenti annessi alle Regie Patenti 27 settembre 1842 in favore degli stranieri, degli alunni e convittori dei seminarii.

I Religiosi mendicanti però continueranno ad essere ammessi agli esami ed ai gradi gratuitamente.

Gli stranieri, che fossero dispensati dal Magistero, avranno altresì l'obbligo di corrispondere all'Erario dell'Università l'ammontare dei depositi fissati per gli esami di quel grado.

Art. 11.

È stabilito nelle Università di Cagliari e di Sassari un annuo diritto d'iscrizione, da corrispondersi a cominciare dal venturo anno scolastico 1840-51 dagli studenti delle Università medesime nelle somme seguenti:

Per gli studenti di Teologia ~~1~~ e ~~Per gli studenti~~ di Leggi, compresi gli aspiranti alle professioni

Art. 10.

Non si concederà più la riduzione del deposito accennata nell'art. 264 degli Ordinamenti annessi alle Regie Patenti 27 settembre 1842 in favore degli stranieri, degli alunni, e convittori dei seminarii.

Sono però dispensati dal pagamento dei dritti d'iscrizione i Religiosi mendicanti professi. Essi continueranno pure ad essere ammessi gratuitamente all'esame del Magistero, ed agli esami e gradi di Teologia, purchè abbiano regolarmente frequentato le Scuole pubbliche per le materie sulle quali aspireranno a subire gli esami.

Gli stranieri, che fossero dispensati dal Magistero, avranno altresì l'obbligo di corrispondere all'Erario dell'Università l'ammontare dei depositi fissati per gli esami di quel grado.

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

approvato

approvato

di Causidico o di Notaio *L. n. 11. 16*

affirmato

Per gli studenti di Medicina,
Chirurgia, Matematica ed Archi-
tettura civile " 10

Per gli studenti di Filosofia,
Lettere, e Farmacia " 8

Art. 12.

Questo diritto d'iscrizione sarà
corrisposto in due rate eguali, cioè
nel 1.° e nel 5.° mese di ciascun anno
scolastico.

affirmato

Art. 13.

Saranno dispensati dal pagamento
del diritto d'iscrizione quegli studenti
i quali, ~~come poveri~~ ^{per} di distinto ta-
lento e ~~per~~ ^{per} lodevole condotta avranno,
giusta i veglianti Regolamenti, otte-
nuta l'ammissione con riduzione di
deposito all'esame dell'anno preceden-
te, e che troverannosi nella condizione
di ottenere eguale favore per l'anno
successivo.

affirmato

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 13.

~~Identico al qui contro.~~

poveri

~~Art. 14.~~

~~L'ordinamento definitivo degli studi
Universitarii per la Sardegna sarà il
soggetto di un'altra Legge.~~

TABELLA N.° I.

Stipendio dei Professori di Diritto nelle due Università.

CLASSIFICAZIONE DEI PROFESSORI DELLA FACOLTÀ LEGALE	ASSEGNA- MENTO INDIVIDUALE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE	OSSERVAZIONI
Ai tre più anziani delle facoltà, in cia- scuna Università .	2,500	7,500	16,750	E così per le due Università Lire 35,500.
Ai due più anziani dopo i suddetti .	2,000	4,000		
Agli altri tre . . .	1,750	5,250		

TABELLA N.° II.

Materie Legali da insegnarsi nelle dette Università.

- | | |
|--|---|
| <p>1.° Istituzioni del dritto Romano colla indicazione delle principali variazioni del Codice Civile.</p> <p>2.° Istituzioni del dritto Canonico.</p> <p>3.° Storia del dritto.</p> <p>4.° Dritto romano</p> <p>5.° Dritto canonico.</p> <p>6.° Codice civile.</p> | <p>7.° Dritto commerciale.</p> <p>8.° Dritto penale.</p> <p>9.° Procedura civile e d'istruzione criminale.</p> <p>10.° Dritto pubblico costituzionale, amministrativo ed internazionale.</p> <p>11.° Economia politica.</p> |
|--|---|